



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2019 con 32 voti favorevoli:

LEGGE QUALIFICATA 26 FEBBRAIO 2019 N.1

MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N.145 (DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO) E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. L'articolo 8 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è così modificato:

“Art. 8

(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

La Commissione può riunirsi prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente; quale organo di coordinamento, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi; esercita i poteri previsti dalla legge. La Commissione ha facoltà di richiedere riferimenti ovvero pareri al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per audizioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.”.

Art. 2

1. L'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è così modificato:

“Art. 1

(Magistrato Dirigente del Tribunale)

Il Magistrato Dirigente del Tribunale è designato per la durata di anni cinque dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria tra i Commissari della Legge con almeno cinque anni di servizio e Giudici d'Appello confermati ne loro incarico, ovvero tra i Giudizi di Terza Istanza.

Su proposta del Magistrato Dirigente, il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria nomina, tra i Magistrati, un Dirigente supplente che sostituisce il Magistrato Dirigente in ogni caso in cui questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Magistrato Dirigente può delegare il Dirigente supplente per l'esercizio di proprie attribuzioni. In caso di morte o impedimento permanente del Magistrato Dirigente, il Dirigente supplente ne svolge le funzioni sino alla nomina del successore.

Il Consiglio Giudiziario, qualora in circostanze straordinarie il settore dell'amministrazione della giustizia manifesti l'esigenza contingente di avvalersi di professionalità ed esperienze particolari e specifiche, potrà designare quale Dirigente una personalità esterna alla Magistratura sammarinese di chiarissima fama e comprovata esperienza nell'ambito della direzione di strutture ed organi giudiziari, per periodi definiti dallo stesso Consiglio Giudiziario, anche inferiori ai cinque anni.

Il Dirigente, nominato ai sensi del comma precedente, è componente di diritto del Consiglio Giudiziario, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria, ed è titolare di tutte le funzioni e di compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente, ivi comprese le prerogative di cui al presente articolo. Gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale, conosciuti o acquisiti dal Dirigente nell'espletamento delle proprie attribuzioni, sono assoggettati ai medesimi obblighi di segreto previsti per i Magistrati nell'esercizio delle relative funzioni. Al Dirigente si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello previsto per i Commissari della Legge, con l'esclusione delle indennità particolari, eccetto quella di Magistrato Dirigente.

Al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative.

Il Magistrato Dirigente provvede alla attribuzione del lavoro ai Commissari della Legge, agli Uditori Commissariali, tenendo conto della professionalità acquisita, dell'esperienza di servizio e dei titoli.

Provvede inoltre alla determinazione dei criteri per la ripartizione del lavoro tra i Giudici d'Appello, d'intesa con essi. In caso non fosse possibile raggiungere tale intesa, la ripartizione del lavoro sarà disposta dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.

Riferisce periodicamente al Consiglio Giudiziario circa il corretto espletamento del lavoro assegnato ai Magistrati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed eventualmente propone l'adozione degli opportuni provvedimenti.

I Commissari della Legge e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad adempiere puntualmente e tempestivamente ai doveri dell'ufficio e ad adeguarsi alle disposizioni impartite dal

Magistrato Dirigente; ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, eventuali altri incarichi possono essere assunti esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa autorizzazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria. Eventuali inadempienze, ovvero il venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, saranno segnalate al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno disciplinate da apposita legge ordinaria.

Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado.”.

Art. 3

1. Il quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è così modificato:

“Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dal Segretario di Stato per la Giustizia, dal Magistrato Dirigente, dai dieci Consiglieri membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e da un numero di Magistrati pari al numero dei Consiglieri membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. I Magistrati componenti del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria sono due Giudici per la Terza Istanza, tre Giudici d'Appello e cinque Commissari della Legge. I Commissari della Legge ed i Giudici d'Appello sono individuati tra quelli confermati a tempo indeterminato con maggior anzianità di servizio nel ruolo; in caso di pari anzianità di servizio prevale la maggior anzianità anagrafica. Al fine di ottemperare alle previsioni di cui al presente comma, qualora il numero dei Magistrati sia inferiore a quello dei Consiglieri membri della Commissione per gli Affari di Giustizia, il Consiglio viene integrato con i Magistrati di pari grado rispetto al ruolo in cui si è verificata la mancanza, ovvero, in ulteriore difetto, dai Commissari della Legge, anche a tempo determinato, individuati secondo il criterio della maggior anzianità di ruolo, ovvero, in caso di pari anzianità, dalla maggior anzianità anagrafica.”.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 febbraio 2019/1718 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti